



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FroDI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE FroDI
PREF III

Posin. 28/6

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 314/2012 che
modifica il Regolamento (CE) n.
436/2009 ed il Regolamento (CE) n.
555/2008.

..

EX DG PREF
Prot. Uscita del 03/05/2012
Numero: **0006233**
Classifica:

Roma...



Ai Direttori degli Uffici periferici

e p.c. Ai Direttori dei Laboratori

Ai Direttori degli uffici PREF I, II e IV

Alla Direzione generale della vigilanza per la
qualità e la tutela del consumatore

Al Dipartimento delle politiche europee e
internazionali

Al Dipartimento delle politiche competitive del
mondo rurale e della qualità

LORO SEDI

All' Agenzia delle Dogane
Direzione Centrale Tecnologie per
l'innovazione
Ufficio integrazione tecnologica
Via Mario Carucci, 71
00143 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile, 55
00165 ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri
Viale Romania, 45
00197 ROMA

All' Ispettorato Generale del Corpo Forestale
dello Stato
Via Giosuè Carducci
00187 ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

All' ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

Alla Legacoop agroalimentare
Via G.A. Guattani, 9
00161 ROMA

Alla Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Alla Confagricoltura
Corso Vittorio Emanuele, 101
00186 ROMA

Alla C.I.A.
Via Mariano Fortuny, 20
00196 ROMA

Alla COPAGRI
Via Isonzo, 34
00198 ROMA

Alla CONFCOOPERATIVE
Borgo S. Spirito, 78
00193 ROMA

Alla Fedagri Confcooperative
Via Torino, 146
00184 ROMA

Alla FEDERVINI
Via Mentana, 2/B
00185 ROMA

Alla Confederazione Italiana della Vite e del
Vino - Unione Italiana Vini
Via S. Vittore al Teatro, 3
20123 MILANO

All'ASSOENOLOGI
Via Privata Vasto, 3
20121 MILANO

All'UNAVINI
Via Alba, 15
12050 CASTAGNITO (CN)

Alla FEDERDOC
Via Piave, 24
00187 ROMA

All'Assodistil
Via Torino, 146
00184 Roma

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che sulla GUUE, n. 103, serie L del 13 aprile u.s., che ad ogni buon conto si allega in formato elettronico (All. 1), è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 314/2012, che modifica il Regolamento (CE) n. 436/2009 (di seguito denominato Regolamento) ed il Regolamento (CE) n. 555/2008.

Al riguardo, nell'evidenziare che le disposizioni del predetto Regolamento n. 314/2012, ai sensi dell'art. 3, comma 1, sono entrate in vigore il 16 aprile 2012, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente si richiama l'attenzione sull'11° considerando e sulle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto Reg. (UE) n. 314/2012, in ragione dei quali, fino all'emanazione delle nuove norme nazionali applicative in sostituzione di quelle tuttora vigenti ma, comunque, fino al 1° agosto 2013, continua ad essere consentito l'utilizzo:

- dei documenti di accompagnamento vitivinicoli prodotti in conformità alle condizioni definite dal DM n. 768/94 per la circolazione in ambito comunitario e nazionale dei prodotti non soggetti ad accisa e dei prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori;
- dei documenti di accompagnamento prodotti in conformità al citato DM n. 768/94 ed al DM 14 aprile 1999 per la circolazione sul territorio nazionale dei trasporti di prodotti vitivinicoli, rispettivamente, allo stato sfuso e confezionato (anche tenuto conto delle disposizioni previste dall'art. 30 della Direttiva 2008/118 e dall'art. 30, par. 2, del D.Lgs. 504/95, in base alle quali tutti i trasporti di vino che si svolgono interamente sul territorio nazionale sono esclusi dall'obbligo di emissione dell'*e-AD*).

Ciò premesso, di seguito si illustrano le modifiche introdotte dall'articolo 2 del Reg. (UE) n. 314/2012. Preliminarmente, si segnala che:

- sono stati modificati gli artt. 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 39, 41, 49, 50 e gli Allegati VI, VIII e IX;
- sono stati soppressi l'art. 28 e l'Allegato VII;
- sono stati aggiunti i nuovi Allegati IX *bis* e IX *ter*.

Più in dettaglio, si evidenzia quanto segue.

✚ **Articolo 22 (Definizioni)**

sono state soppresse le lettere d), e) ed f), ovvero non sono più presenti le definizioni di *documento amministrativo di accompagnamento*, *documento di accompagnamento semplificato* e *di intermediari*.

✚ **Articolo 23 (Disposizioni generali)**

Non sono più previsti *gli intermediari* tra le figure giuridiche che hanno l'obbligo di garantire (in luogo di *compilare*, come era previsto nel precedente testo) che il prodotto vitivinicolo sia scortato da un documento di accompagnamento. Inoltre, l'articolo prosegue prevedendo al 2° comma che il documento di accompagnamento può essere utilizzato per un solo trasporto (*disposizione prevista nell'art. 26 del precedente testo*). Il successivo 3° comma stabilisce che il documento di accompagnamento è esibito alle autorità e agli organismi competenti ad ogni loro richiesta e in ogni momento del trasporto.

✿ **Articolo 24 (Documenti di accompagnamento riconosciuti)**

In questo articolo sono riportate le disposizioni più innovative. Il paragrafo 1, lettera a) stabilisce che sono riconosciuti come documenti di accompagnamento per la circolazione dei prodotti vitivinicoli, in ambito comunitario e all'interno di ciascuno Stato membro, i seguenti documenti:

1. per i prodotti soggetti ad accisa, trasportati in regime di sospensione nel territorio comunitario, uno dei documenti previsti dall'articolo 21, par. 6 o dall'articolo 26, par. 1, lettera a) della Direttiva 2008/118/CE ovvero, nel primo caso, copia cartacea dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale riportanti il codice ARC e, nel secondo caso, di un documento cartaceo emesso a seguito di procedura di riserva;
2. per i prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa trasportati sul territorio comunitario dopo l'immissione al consumo nello Stato membro in cui è iniziato il trasporto, il Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) di cui all'articolo 34, par. 1, della Direttiva 2008/118/CE, redatto e utilizzato a norma del Reg. (CEE) n. 3649/92;
3. per i prodotti non soggetti ad accisa e per i prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori¹, uno dei documenti seguenti, redatti alle condizioni fissate dallo Stato membro di spedizione:
 - se lo Stato membro utilizza un sistema informatico, una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice di riferimento amministrativo specifico detto "codice MVV" (acronimo di *mouvement des produits vitivinicoles*) attribuito da tale sistema,
 - se lo Stato membro non utilizza un sistema informatico, un documento amministrativo o un documento commerciale che riporti il codice MVV attribuito dall'organismo competente o dallo spediteur.

Tutti i documenti riconosciuti sopra indicati devono riportare le informazioni previste nell'Allegato VI, parte C, del Regolamento o, se recano solo il codice ARC o MVV, le informazioni di cui al predetto Allegato devono essere presenti nel sistema informatico che ha generato tali codici.

Si ribadisce, ad ogni buon conto, che in attesa della revisione delle norme nazionali applicative e comunque non oltre il 1° agosto 2013, per la circolazione in ambito comunitario dei prodotti non soggetti ad accisa e dei prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori nonché per la circolazione in ambito nazionale dei prodotti vitivinicoli, è consentito l'utilizzo dei documenti di accompagnamento vitivinicoli prodotti in conformità alle condizioni definite dal DM n. 768/94 e dal DM 14 aprile 1999.

Il paragrafo 1, lettera b) prevede che, per i prodotti vitivinicoli spediti verso un Paese Terzo, sono riconosciuti come documenti di accompagnamento solo i documenti doganali descritti nel

¹ Per piccolo produttore ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40 della Direttiva CE 2008/118 e dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 507/95, si intende colui che produce in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola.

punto 1 (*e-AD* o documento emesso con procedure di riserva) o i documenti di cui al punto 3. Poiché tali disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2013, fino a quella data è consentito utilizzare un qualsiasi documento di accompagnamento ufficiale attualmente in uso per l'esportazione di prodotti vitivinicoli.

✚ **Articolo 26 (Autenticità del documento di accompagnamento):**

Sono considerati come autentici i documenti previsti nell'articolo 24, qualora gli stessi siano redatti in conformità alle rispettive norme applicabili, con particolare riferimento alle modalità di emissione mediante sistemi informatici.

Si fa presente che in questo articolo, ai fini dell'"autenticità" dei documenti cartacei non emessi con i sistemi informatici sopra citati, viene riportato l'obbligo della "convalida", previsto nell'abrogato art. 28. Tale obbligo viene esteso a tutti i documenti in parola che scortano il trasporto di prodotti vitivinicoli, non differenziando più tra i trasporti di prodotti allo stato sfuso o condizionati in recipienti fino a sessanta litri.

Tuttavia, nelle more della revisione delle disposizioni nazionali vigenti, tenuto conto del periodo transitorio previsto dall'articolo 3, paragrafo 3 del Reg. UE n. 314/2012, si fa presente che fino al 1° agosto 2013 devono ritenersi applicabili le norme sulla convalida di cui agli articoli 5 e 6 del DM 768/94 dei documenti di accompagnamento soltanto in riferimento ai trasporti di prodotto sfuso.

✚ **Articolo 27 (Documento di accompagnamento per l'esportazione)**

Non si evidenziano innovazioni particolari considerato che il paragrafo 1 è stato soppresso ed il paragrafo 2 è stato coordinato con le nuove disposizioni previste nell'articolo 24.

✚ **Articolo 29 (Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi)**

Sono stati operati diversi cambiamenti rispetto al testo precedente.

Il paragrafo 1 dell'articolo in questione prevede che la trasmissione della copia del documento di accompagnamento scortante i prodotti vitivinicoli ivi elencati debba essere fatta non più entro il primo giorno lavorativo successivo alla spedizione, ma al più tardi al momento della partenza del mezzo di trasporto.

Inoltre, tale trasmissione non riguarda i documenti generati da un sistema informatico, di cui all'art. 24, par. 2, del Regolamento in esame, ma solo i documenti cartacei.

Per ciò che concerne i prodotti vitivinicoli previsti alla lettera *a), i)* del medesimo articolo, si fa presente che la comunicazione di cui al paragrafo 1 non riguarda più solamente i vini atti a diventare DOP, ma anche i vini atti a diventare IGP, o destinati ad essere trasformati in vino varietale o di annata ed i predetti vini destinati ad essere condizionati per essere commercializzati come tali.

Si fa presente, infine, che l'ultimo comma dell'articolo 29 prevede che gli Stati membri possono anche derogare alla scadenza stabilita nel paragrafo 1 per i trasporti che si svolgono interamente sul loro territorio.

Al riguardo, nelle more dell'emanazione delle norme nazionali d'applicazione, si ritiene opportuno disporre che la copia di cui al primo comma continui ad essere trasmessa dallo speditore con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto, all'autorità territorialmente competente per il luogo di carico. Tale autorità trasmette la suddetta copia con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo

alla ricezione o all'emissione qualora essa stessa l'abbia redatta, all'autorità territorialmente competente per il luogo di scarico.

✚ **Articolo 31 (Attestato di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica, di certificazione dell'annata di raccolta o di certificazione della/delle varietà di uve da vino)**

Diversamente dal testo previgente, il documento di accompagnamento vale quale attestato di DOP o di IGP o quale certificazione dell'annata di raccolta o della/delle varietà di vite, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 6 e dall'allegato IX bis.

Le disposizioni di tale articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2013.

✚ **Articolo 39, paragrafo 1 (Prodotti oggetto di registrazione)**

La lettera *d*) è stata sostituita prevedendo la tenuta di conti distinti nei registri di cantina non solo per i vini varietali e per i prodotti destinati ad essere trasformati in tali vini, ma anche per detti vini destinati ad essere condizionati.

E' stata inserita *ex novo* la lettera *e*) ove le medesime disposizione della precedente lettera *d*) sono state estese ai vini nona DOP e non IGP recanti l'annata di raccolta.

✚ **Articolo 41, paragrafo 1 (Operazioni da registrare)**

La lettera *u*) è soppressa, ovvero è stato eliminato l'obbligo di registrazione dell'aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio.

✚ **Osservazioni conclusive**

Le disposizioni emanate da questa Amministrazione centrale con nota prot. n. 13856 del 22 dicembre 2010, alla luce delle sopra indicate modifiche del Regolamento, si intendono non più applicabili, salvo per la parte riguardante l'articolo 33 del medesimo regolamento.

In tal senso, si fa presente che la Commissione europea si è impegnata ad affrontare in un secondo momento la questione della revisione delle disposizioni contenute negli articoli da 32 a 35 del Regolamento.

Pertanto, in attesa di un ulteriore intervento legislativo da parte della Commissione Europea, si ribadisce che nel caso in cui debba emettersi un *e-AD* da parte di un operatore per il quale ricorra l'applicazione dell'articolo 33 del Reg. (CE) n. 436/2009, parallelamente dovrà essere debitamente compilato un documento "Mod. IT" numerato e timbrato secondo le modalità recate dagli articoli 3, comma 1 e 4, del DM n. 768/94: in tal caso lo stesso documento dovrà essere convalidato dall'Ufficio periferico territorialmente competente per adempiere al disposto di cui al richiamato articolo 33 del Regolamento.

Si prega di dare ampia diffusione della presente al personale interessato.

Il Direttore Generale
(Emilio Gatto)

